

**CONSORZIO COMPrensORIALE SMALTIMENTO R.U.**  
**AREA PIOMBA FINO**  
**(L.R. 74/88)**

**DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CONSORTILE**

**N. 12**

**DEL 28.11.2013**

**OGGETTO: INDENNITA' DI CARICA DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaTREDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 in Atri presso la sede consortile in via E. Mattucci, si sono riuniti in Assemblea IN PRIMA CONVOCAZIONE i legali rappresentanti dei Comuni Consorziati.

All'appello risultano presenti:

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Voti di rappres.za	Presente	Assente	
1	Alberto Giuliani	Sindaco del Comune di Castilenti	1	Si	1	0
2	Enzino De Febis	Sindaco del Comune di Bisenti	1	Si	1	0
3	Piergiorgio Ferretti	Delegato del Sindaco Comune di Atri	3	Si	3	0
4	Gaetano Vallescura	Sindaco del Comune di Silvi	4	Si	4	0
5	Ernesto Piccari	Sindaco del Comune di Montefino	1		0	x 1
6	Danilo Crescia	Sindaco del Comune di Castiglione M.R.	1		0	x 1
7	Pierpaolo Pigliacelli	Commissario Pref. del Comune di Pineto	3		0	x 3
8	Erzo Lucci	Sindaco del Comune di Arsita	1		0	x 1
		<i>Assegnati</i>	15	<i>Presenti</i>	9	<i>Assenti</i> 6

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone di :

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	Alessandro Italiani	Presidente	x	
2	Alessandro Valleriani	Componente	x	
3	Piergianni Cilli	Componente	x	

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presente con l'intervento dei sotto elencati componenti:

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	Vincenzo Di Martino	Presidente		x
2	Luca Piero Conte	Componente		x
3	Emma Ioppi	Componente		x

E' presente il Dr. Franco Fuschi consulente finanziario del Consorzio Piomba-Fino.

Verbalizza il Dr. Nicolino Luongo, Direttore Generale del Consorzio Piomba-Fino.

In continuazione di seduta.

Escono dall'aula, perché interessati nell'atto, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione. Sindaci presenti n. 4 che rappresentano la maggioranza dei voti di rappresentanza (n. 9 su 15).  
 Relaziona sull'argomento il Vice presidente dell'Assemblea Dott. Enzino De Febis.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.3 del 12/01/2012 si prendeva atto, a seguito del parere reso dalla Regione Abruzzo, in risposta al quesito in merito all'indennità di carica riconosciuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, che i componenti del Consiglio di Amministrazione di enti locali non hanno diritto al percepimento di alcun compenso, ai sensi dell'art. 5- comma 7 del Legge n. 122/2010. L'Anci Abruzzo, con parere del 23/10/2011 ha ribadito a questo ente "il divieto generale di corresponsione di qualsiasi emolumento agli Amministratori di tutti gli organi associativi degli enti locali e non sono state esclusi quelli dei consorzi, per i quali non è stata valutata la condizione, molto diversa da quella degli altri organi delle forme associative che sono espressamente indicate. Per gli Amministratori di Consorzi, l'art. 60 – comma 1, n. 11 del T.U. esclude l'eleggibilità a sindaci, consiglieri comunali e, ex art. 47, assessori comunali. Conseguentemente gli Amministratori dei consorzi non percepiscono indennità e gettoni dagli enti locali nei quali non possono ricoprire tali cariche, diversamente dagli amministratori delle unioni o delle comunità, che per Legge devono essere amministratori dei comuni associati dai quali percepiscono le indennità o gettoni per tali cariche. Il testo previsto dalla norma in esame

dal DL. N. 78/2010 disponeva la non cumulabilità degli emolumenti solo per le Unioni e le Comunità Montane. Un emendamento approvato, nella conversione in Legge n. 122/2010 ha inserito le "forme associative che gestiscono servizi e funzioni pubbliche con un'estensione che non ha valutato la differenza, sopra richiamata, esistente tra le diverse forme associative. E' auspicabile che la norma sia corretta per evidenti motivi di equità."

L'Assemblea dei Sindaci, con la richiamata delibera n. 3 del 12/01/2012, stabiliva di non poter disattendere una norma di Legge, anche se ingiusta, decidendo di accantonare in bilancio, a titolo cautelativo, le somme previste per il pagamento dell'indennità di carica a favore del CDA, in attesa di eventuali azioni giudiziarie intraprese dal Presidente e dai due componenti del CDA. I componenti del CDA, dopo aver presentato le proprie dimissioni irrevocabili, accettate dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 19 del 26/06/2012, hanno proposto ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Teramo - sez. distaccata di Atri - chiedendo il pagamento dell'indennità di carica per la complessiva somma di € 75.504,00, di cui € 59.904,00 in favore del Presidente del CDA per gli anni 2010 e 2011 ed € 7.800,00 in favore di ciascun dei 2 componenti del CDA. Il Consorzio Piomba Fino, a mezzo del legale di fiducia Avv. Carlo Scarpantoni, in data 04/07/2012 ha presentato alla sezione distaccata di Atri Atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo in quanto questo ente "ritiene che gli amministratori non abbiano più diritto a ricevere le indennità di carica a far data dal giugno 2010 allorché, con l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, il Legislatore ha soppresso qualsiasi emolumento in favore degli stessi. L'Art. 5 comma 7 della Legge 30/07/2010 n. 122 recita testualmente "agli amministratori di Comunità Montane e di Unioni di Comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. In conclusione, con l'entrata in vigore nel giugno 2010 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Piomba-Fino non avevano più diritto alla corresponsione dell'indennità di carica, sicché la pretesa vantata per il periodo successivo alla soglia temporale di cui sopra deve ritenersi inesistente, in quanto caducata da un provvedimento legislativo che ha travolto la norma statutaria evocato dagli opposti per ottenere la concessione del decreto ingiuntivo. Si deve precisare che nel tratto temporale gennaio- maggio 2010 l'ex Presidente del CDA ha riscosso la somma di € 10.000,00 (€ 2.000,00 x 5), mentre i due componenti dell'ex CDA hanno percepito l'indennità di carica per l'intero anno 2010, sicché gli importi versati da giugno a dicembre, debbono ritenersi indebiti e vanno restituiti al Consorzio. La causa intentata dall'ex Cda pende al Tribunale Civile di Teramo e la prossima udienza è prevista per il 15/04/2014.

Nel frattempo, prosegue l'intervento il relatore, sono intervenuti dei fatti nuovi e precisamente:

- 1- Il parere della Corte dei Conti - sez. regionale di controllo della Lombardia n. 353/2012 del 17/07/2012, nel quale si afferma l'applicabilità al Consiglio di amministrazione dei Consorzi fra Comuni non già della disposizione dell'art.7 - comma 5 del D.L. n. 78/2010, ma piuttosto quella dell'art. 6 comma 3 che prevede la sola riduzione a decorrere dal 01/01/2011 dell'indennità del 10% rispetto agli importo corrisposti nell'anno 2010, (€ 2.000,00 mensili lordi a favore del Presidente ed € 650,00 mensili lordi per il Vice presidente e il componente del CDA). In effetti la sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei Conti ha rilasciato un parere, confermato nella successiva deliberazione n. 6/2013 del 10/01/2013, che fornisce un'interpretazione sistematica sull'applicabilità ai Consorzi dei Comuni degli art. 5- comma 7 e art. 6 - commi 2 e 3 del D.L. n. 78/2010, dalla quale appare evidente la possibilità di riconoscere al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio l'indennità corrisposta precedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, seppur decurtata del 10% a decorrere dal 01/01/2011. In effetti la Corte dei Conti - sez. di controllo della regione Lombardia - precisa che, premesso che l'art. 5 - comma 7 del D.L. n. 78/2010 è dedicato alla riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi ed è teso a contenere la spesa per gli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici, mentre il successivo art. 6, dedicato alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, contiene due commi (2 e 3) tesi ad azzerare o limitare i compensi ad organi collegiali e di direzione, amministrazione e controllo. La sezione ha espresso il seguente parere: "E' accertata l'applicabilità delle suddette disposizioni ai Consorzi in quanto specie del genere forme associative fra enti locali; se è pacifica l'applicabilità dell'art. 5 comma 7 del D.L. n. 78/2010 (precepto collocato all'interno di una disposizione tesa a conseguire "economie negli organi costituzionali di governo e negli apparati politici", ai componenti l'assemblea e al Presidente del Consorzio, al Consiglio di Amministrazione pare preferibile, su un piano di interpretazione sistematica, l'applicazione dell'art. 6 riferito alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi (in particolare dei commi 2 e 3); in entrambi gli ambiti di applicazione è appurata la gratuità degli incarichi ai componenti gli organi consortili, fatto salvo il caso in cui i Consorzi abbiano natura giuridica di ente pubblico"(eccezione espressa nell'ultima parte del comma 2) mediante il riferimento all'elenco di enti indicato nell'art. 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001, in cui sono compresi anche i Consorzi tra enti locali. In questo ultimo caso troverà applicazione il successivo comma 3 dell'art. 6 con conseguente decurtazione del 10% dei compensi previsti."
- 2- Con nota del 28/11/2013 prot. 22056 il Vicario del Commissario Prefettizio del Comune di Pineto chiedeva al Consorzio il rinvio del punto all'ordine del giorno del 28/11/2013 riguardante l'indennità di carica agli amministratori, in considerazione della lacunosità dell'istruttoria condotta dal Consorzio, a seguito della richiesta del Commissario Prefettizio del 21/11/2013 di trasmissione della documentazione riguardante la materia in argomento e la successiva nota del Consorzio del 25/11/2013 di trasmissione di tutta la documentazione riguardante l'indennità di carica degli amministratori. Ritiene il Sub Commissario Prefettizio del Comune di Pineto, con la nota del 28/11/2013, che il Consorzio non ha trattato adeguatamente il problema dell'applicabilità o meno ai componenti del CDA del disposto dell'art. 6 - comma 2 del D.L. n. 78/2010, nel senso che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, la partecipazione agli organi

collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla vigente normativa; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30€ a seduta giornaliera". L'ambito di applicazione della norma è descritto dall'ultimo periodo del citato art. 6 – comma 2 ai sensi del quale “ la disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal Decreto Legislativo n. 300 del 1999 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001” pertanto, il vero problema da affrontare è la necessità di verificare se il Consorzio Piomba-Fino sia da annoverarsi tra gli Enti Pubblici di cui al D.Lgs n. 300/1999 e D.Lgs n. 165/2001 o se sia invece da qualificarsi come Ente pubblico economico, a cui si dovrebbe necessariamente applicare il divieto di corresponsione dell'indennità di carica di cui all'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010.

- 3- La risposta al problema posto dal Vice Commissario Prefettizio si trova esplicitazione nel parere reso dalla Corte dei Conti della Lombardia nella citata decisione del 17/07/2012 con cui ritiene che i Consorzi tra enti locali hanno natura giuridica di Ente Pubblico, mediante il riferimento all'elenco di Enti indicati nell'Art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001. A maggior chiarimento di quanto sopra, nel senso che il Consorzio Piomba-Fino è un Ente Pubblico, si deve annoverare la nota dell'INPDAP (istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica) – ora assorbita dall'INPS- del 03/11/2009 prot. 352 ove si chiarisce che il Consorzio Piomba-Fino è obbligato all'iscrizione all'ex CPDEL dei propri dipendenti;
- 4- Va inoltre citato il parere pro veritate del 09/11/2013 dell'Avv. Fiorenzo Pavone, ove si ribadisce che al CDA del Consorzio Piomba-Fino pare preferibile, su un piano di interpretazione sistematica, l'applicazione dell'art. 6 – comma 3 riferito alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
- 5- Da ultimo occorre citare il parere dell'Avv. Carlo Scarpantoni del 06/11/2013 nel senso che la soluzione preferibile è quella prospettata dalla Corte dei Conti - sez- Lombardia- che agli attuali amministratori va applicato l'art. 6 comma 3 e non l'art. 5 comma 7 del D.L. n. 78/2010;

Dopo ampio dibattito sull'argomento;

Ritenuto che il Consiglio di Amministrazione dimissionario, che ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice ordinario, deve attendere la decisione del Tribunale di Teramo per l'udienza fissata in data 15/04/2014, mentre per l'attuale Consiglio di Amministrazione nominato con Deliberazione Assembleare n. 27 del 19/07/2012, si può applicare l'indennità di carica in vigore e precisamente l'importo mensile lordo di € 2.000,00 per il Presidente, decurtato del 10% ed € 650,00 mensile lordo sia per il Vicepresidente e il Componente del CDA, con la decurtazione del 10% a decorrere dalla data di nomina.

Ritiene inoltre l'assemblea che occorre inserire in delibera una clausola di salvaguardia e di garanzia nel senso che occorre chiedere la restituzione di quanto liquidato a titolo di indennità di carica agli attuali componenti del CDA, ove intervenga una sentenza successiva contraria all'attribuzione dell'indennità ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

Conclusa la discussione

## **L'Assemblea dei Sindaci**

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano

### **Delibera**


- La premessa costituisce parte integrante del dispositivo ai sensi dell'Art. 3 della Legge 241/1990;
- Di prendere atto del parere espresso dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione n. 353/2012 del 17/07/2012, in merito all'applicabilità al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Piomba-Fino dell'Art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, così come riassunto nella parte narrativa del presente atto deliberativo e ripristinare, a favore dell'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato con Deliberazione Assembleare n. 27 del 19/07/2012, l'erogazione delle seguenti somme a titolo di indennità di carica:  
Presidente del C.d.A. € 2.000,00 mensili lorde – decurtazione del 10% e cioè € 1.800,00 mensili lorde;  
Vice Presidente del C.d.A. € 650,00 mensili lorde – decurtazione del 10% e cioè € 585,00 mensili lorde;  
Componente del C.d.A. € 650,00 mensili lorde – decurtazione del 10% e cioè € 585,00 mensili lorde;
- Di stabilire che nel caso intervenga una sentenza successiva, contraria all'erogazione dell'indennità di carica in favore dell'attuale C.d.A., occorre chiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto;
- Di lasciare sospesa la posizione del'ex C.d.A. dimissionario, che ha presentato ricorso al giudice ordinario per la liquidazione dell'indennità di carica, in attesa che il Tribunale Civile di Teramo decida in materia per l'udienza fissata il 15/04/2014;

- Dare atto che nella gestione residui del bilancio di questo ente sono state conservate, in via cautelativa e prudentiale, le somme necessarie per l'erogazione degli arretrati dell'indennità di carica in favore del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;

*IL SEGRETARIO*  
*Dr. NICOLINO LUONGO*




*IL VICE PRESIDENTE*  
*Dr. Enzino De Febis*



**PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000**

In ordine alla regolarità **amministrativa e organizzativa** della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere FAVOREVOLE**, fatta salva la restituzione in caso di sentenza successiva contraria.

Atri li, - 2 DIC 2013



In ordine alla regolarità **tecnica** della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere FAVOREVOLE**.

  
Il Responsabile incaricato/ Il Tecnico incaricato

Atri, li \_\_\_\_\_

In ordine alla regolarità **contabile** della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere FAVOREVOLE**.

Atri, li \_\_\_\_\_

